

Università degli studi di Roma  
**Tor Vergata**  
Facoltà di Giurisprudenza

**Scuola di Specializzazione per le professioni legali**

# **Tracce**

**Prova finale**

**15 luglio 2004**

**A.A. 2003 / 2004**





Università degli studi di Roma  
**Tor Vergata**  
**Facoltà di Giurisprudenza**

**Scuola di Specializzazione per le professioni legali**

# **Diritto Civile**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  
A.A. 2003/2004

PROVA FINALE  
15 luglio 2004

DIRITTO CIVILE

TEMA

Collegamento negoziale e patti parasociali nelle società di capitali.

TEMA O ATTO

Donazione a favore di una minore di una somma di denaro da destinare all'acquisto di un immobile da parte dei genitori. Si tratti delle donazioni indirette, dell'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti dei minori e della dispensa dall'imputazione.

TEMA O PARERE

Risarcimento del danno esistenziale.



Università degli studi di Roma  
**Tor Vergata**  
Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

## Diritto Penale



*Tema          ovvero atto d'impugnazione*

Elementi strutturali e contenuto dell'offesa nel delitto di truffa.

Valutare, in particolare, se sia tipica l'attività <<fraudolenta>> consistente nella produzione di documento falso nel procedimento innanzi al prefetto avverso un verbale di contestazione di infrazione amministrativa.

900 - Sez. VI — Ud. 25 giugno 2001 (dep. 17 ottobre 2001), n. 37409 — Pres. Romano —  
Rel. Colla — P.M. Fraticelli (concl. diff.) — Scopacasa.

[8700/12] Truffa - Elemento materiale - Frode destinata a far compiere al soggetto passivo un atto di disposizione patrimoniale - Necessità - Produzione di un documento falso nel procedimento innanzi al prefetto avverso un verbale di contestazione di infrazione amministrativa - Non configurabilità del reato, nemmeno nella forma del tentativo. (C.p. artt. 56, 640).

Poiché per la configurabilità del delitto di truffa è necessario che la frode abbia la conseguenza di indurre il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica, si è completamente fuori da tale schema quando la frode sia destinata ad incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito del procedimento destinato alla verifica delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (1).

Massima redazionale. La sentenza così motiva:

« Con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 23 settembre 1998, Francesco Scopacasa veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa aggravata per avere allegato a un ricorso al prefetto avverso un'ordinanza per violazione del codice della strada documentazione falsa (fotocopie di un'ordinanza del sindaco e di un certificato medico), dalla quale si sarebbe dovuto desumere che l'infrazione stradale era stata commessa mentre egli si trovava in servizio di scorta, a un'autoambulanza.

Il Tribunale assolveva, invece, il predetto Scopacasa dai reati di falso contestatigli (formazione dell'ordinanza del sindaco e contraffazione del certificato medico).

La Corte d'appello di Catanzaro, a seguito di gravame dell'imputato, assolveva quest'ultimo dalla tentata truffa con sentenza del 7 ottobre 1999, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

La decisione della Corte del distretto veniva annullata con rinvio ad altra sezione del giudice a quo da parte della II sezione di questa Corte di cassazione, per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto si era, da un lato, sottolineata la grossolanità del falso e, dall'altro, si era affermato che, in merito, erano stati necessari verifiche e accertamenti.

A seguito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, dichiarava la responsabilità del prevenuto per il reato di tentata truffa, condannandolo alla pena già irrogata dal tribunale la cui sentenza confermava integralmente.

Avverso la pronuncia di rinvio propone nuovo ricorso per cassazione lo Scopacasa con il patrocinio degli avv. Antonio Pontoriero e Francesco Tassone, i quali deducono, con un unico articolato motivo, la falsa applicazione dell'art. 640 c.p., in quanto la produzione di un documento falso in un procedimento davanti al prefetto ex art. 204 del c. strad. non è finalizzata alla emanazione di un atto di disposizione ma a sollecitare l'esercizio di un potere pubblicistico: la « truffa processuale » potrebbe rientrare nell'art. 374 c.p. ma solo nelle ipotesi da detta norma previste. Censurano ulteriormente, i difensori, la decisione del giudice di rinvio per erronea applicazione delle norme degli artt. 56, 640 e 49 comma 2 c.p., difettando — a loro avviso — il requisito della idoneità degli atti, perché: a) la fotocopia non autenticata non ha nessuna idoneità legale a provare il fatto; b) nel procedimento di cui all'art. 204 c. strad. non è previsto il regime della prova libera ma quello della prova legale, con la conseguenza che ove il prefetto avesse voluto decidere sulla base dei documenti allegati dal ricorrente avrebbe dovuto necessariamente acquisire l'originale o la copia autentica dell'atto; c) le fotocopie erano volte a provare un fatto assolutamente irrilevante e inidoneo, per come dedotto, a raggiungere il risultato: nessuna idoneità legittimante l'infrazione al codice stradale si sarebbe, invero, potuta attribuire al fatto di circolare quale scorta di un'ambulanza; d) il ricorso al prefetto non era idoneo a raggiungere lo scopo anche sotto il profilo della mancanza di legittimazione dello Scopacasa: infatti il verbale di accertamento era stato contestato a tale Giuseppe Torchia; neppure avrebbe potuto avere rilievo l'affermazione dello Scopacasa (contenuta nel ricorso) di essere usufruttuario dell'auto mezzo, in quanto la costituzione dell'usufrutto, ai sensi dell'art. 94 c. strad., non produce effetto se l'atto non sia trascritto al PRA e annotata sulla carta di circolazione.

Il ricorso è fondato.

*Nel reato di truffe l'agente, con artifici o raggiri, inducendo la vittima in errore, mira a ottenere un atto di libera disposizione negoziale con incidenza sul patrimonio della vittima che quell'atto non avrebbe compiuto in mancanza dell'attività fraudolenta del soggetto attivo. Il reato in argomento mira a tutelare i beni patrimoniali del soggetto passivo e la sua « libertà » di determinazione negoziale in modo che gli atti di disposizione siano compiuti in assenza di qualsiasi elemento perturbatore, quale la frode altrui, e quindi, in definitiva, a salvaguardare la volontà degli atti giuridici aventi riflesso sulla sfera patrimoniale in modo che essa stessa volontà sia libera di determinarsi.*

*L'errore derivante dalla frode, dunque, deve avere la conseguenza di indurre il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, di natura privatistica, che viene a configurarsi, secondo una consolidata dottrina, quale requisito implicito indispensabile per la consumazione del reato. Al di fuori di questo schema non può esservi truffa.*

*E si è completamente al di fuori di tale schema quando la frode sia destinata a incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, quale che sia il tipo procedimentale adottato dal legislatore in relazione alla molteplicità delle violazioni costituenti illeciti amministrativi previste dall'ordinamento, ivi compreso, ovviamente, quello delineato negli artt. 203 e 204 c. strad., tipologia la quale prevede che, prima della emanazione della ordinanza-ingiunzione, il trasgressore (o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del c. strad.) possano proporre ricorso al prefetto, avverso il verbale di contestazione, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.*

*Non può, dunque, sussistere il reato contestato nella specie, neppure sotto la forma del tentativo. Nel procedimento volto all'accertamento della infrazione amministrativa l'autorità che irroga la sanzione, quando consegua la emanazione della ordinanza-ingiunzione, in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come un atto di libera disposizione negoziale incidente sul patrimonio della pubblica amministrazione rappresentata né, tanto meno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo, di tipo ablatorio, che, anche se non avente carattere giurisdizionale, costituisce manifestazione tipica dei pubblici poteri sanzionatori. Ugualmente il prefetto non compie alcun atto negoziale nel caso in cui emetta ordinanza motivata di archiviazione ai sensi dell'art. 204 comma 1, ultimo periodo c. strad., ipotesi nella, quale, pure, compie attività tipicamente inerente all'esercizio di una pubblica funzione.*

*Gli argomenti sopra esposti sono in sostanza analoghi a quelli adottati dalla giurisprudenza sulla truffa processuale. È noto l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, affinché sia configurabile il reato nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato è indispensabile che fra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il soggetto che subisce il comportamento dell'agente abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato nel senso che il rappresentante abbia il potere di compiere l'atto di disposizione destinato efficacemente a incidere sul patrimonio del danneggiato per effetto di una libera scelta negoziale. In altri termini l'induzione in errore e il danno rilevanti non possono derivare da qualsiasi generico rapporto di interferenza fra soggetto raggirato e soggetto danneggiato ma solo da un rapporto qualificato per cui il rappresentante abbia il potere di compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul patrimonio del danneggiato (fra le tante, v. Sez. VI, u.p. 6 novembre 1996, Ortis).*

*E per questo si ritiene anche che la frode processuale possa ravvisarsi solo nei casi, del tutto peculiari, tassativamente previsti dall'art. 374 c.p., da parte di chi, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone; casi talmente specifici da confermare la sostanziale diversità fra truffa e frode processuale.*

*D'altra parte, anche a voler ammettere che la frode processuale (art. 374 c.p.) possa realizzarsi anche solo con la produzione di documentazione falsa (Sez. V, u.p. 7 giugno 1967, Manunta; Sez. III, u.p. 16 febbraio 1967, Bonadei), il reato non sarebbe configurabile nel caso di specie perché la norma contempla esattamente le ipotesi di frode nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice, sempre che la frode avvenga in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, o il perito nell'esecuzione di una perizia, circostanze che non ricorrono nella fase di accertamento di una violazione amministrativa, quando questa sia posta in essere dall'autorità amministrativa. Né sarebbe possibile un'estensione analogica in malam partem della disposizione attraverso una sua applicazione a ipotesi non tassativamente previste dalla norma incriminatrice.*

*All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, restando assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso ».*

*Tema* *ovvero parere*

Inizio dell'attività punibile e momento consumativo nella struttura del delitto di frode in commercio (art. 515 cp).

Dire, in particolare, se la detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati e/o surgelati integri il reato di tentata frode in commercio, allorquando nella lista delle vivande non vi sia l'indicazione di prodotti <<conservati>>.



857 - Sez. III — Ud. 31 gennaio 2002 (dep. 12 marzo 2002), n. 10145 — Pres. Toriello — Rel. Lombardi — P.M. Febraro (concl. parz. diff.) — Della Lena

[3708/12] Frode nell'esercizio del commercio. - Detenzione di alimenti surgelati in esercizio di ristorazione senza l'indicazione di tale qualità nella lista delle vivande. - Reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p. - Configurabilità.

La detenzione all'interno di un ristorante di alimenti surgelati destinati alla somministrazione alla clientela, senza che sulla lista delle vivande messa a disposizione degli avventori sia indicata la detta qualità, configura l'ipotesi di reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p., atteso che tale comportamento è univocamente rilevatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita (1).

La sentenza così motiva:

« Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Orvieto ha affermato la colpevolezza del Della Lena in ordine al reato ascrittogli per avere posto in essere atti idonei, univocamente diretti a somministrare agli avventori del ristorante « Terziani Borgo Dentro » alimenti diversi per qualità da quella dichiarata ed in particolare prodotti carni surgelati, dichiarati freschi. La sentenza ha accertato la sussistenza del fatto contestato per essere stati rinvenuti dai verbalizzanti nei due frigoriferi del ristorante alimenti surgelati esattamente corrispondenti a quelli riportati nel menù del giorno e destinati alla somministrazione, senza che in quest'ultimo fosse indicata la citata caratteristica delle pietanze.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la carenza di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento del ruolo in base al quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato, evidenziando sul punto la circostanza che l'attività di ristorazione di cui si tratta viene svolta in concomitanza con una manifestazione popolare denominata « Falò del Terziani » in locali adibiti per l'occasione a cosiddette « taverne » mediante l'impiego di personale costituito da giovani che prestano volontariamente e gratuitamente la propria opera. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 c.p.p., per indeterminatezza della contestazione e, in particolare, per non essere stati indicati concretamente nel capo di imputazione gli atti idonei, univocamente diretti alla commissione del tentativo di frode in commercio. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione della norma incriminatrice, contestando la sussistenza del requisito della univocità degli atti diretti alla commissione del reato di frode in commercio, non ravvisabili nella mera detenzione nelle celle frigorifere di alimenti surgelati. Sul punto si contesta l'accertamento di fatto dal quale il giudice di merito ha dedotto la sussistenza del requisito della univocità della destinazione degli alimenti in questione alla somministrazione ai clienti, senza chiarirli in ordine alle loro caratteristiche di conservazione, e, più in generale, si deduce in diritto che il tentativo di frode in commercio non è configurabile in assenza della prova che si sia instaurato un rapporto concreto con il potenziale acquirente.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di gravame è inammissibile.

La doglianza del ricorrente, invero, è fondata su rilievi in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità e che, peraltro, non sono stati, neanche dedotti dinanzi al giudice di merito, risultando dalla sentenza impugnata che la difesa del Della Lena, che era presente al dibattimento, non ha contestato che l'imputato fosse consapevole della destinazione degli alimenti surgelati alla somministrazione ai clienti del ristorante, mentre neppure risulta contestata nella sede propria la natura di quest'ultimo.

Il secondo motivo di gravame è infondato.

È stato reiteratamente affermato da questa Corte che « non si ha insufficiente indicazione della enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare la applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Ciò, in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio iura novit curia. In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, si da non potersene adeguatamente difendere » (Sez. I, 20000382, Piccioni, riv. 215140; Sez. III, 199502853, riv. 205407).

Orbene, nella fattispecie in esame non sussiste certamente un'assoluta indeterminatezza dell'accusa, alla luce dell'enunciato principio di diritto, considerato che il capo di imputazione contiene la puntuale indicazione degli elementi di fatto concretanti il tentativo di frode in commercio e che, in ogni caso, l'imputato ha avuto modo di difendersi adeguatamente, in dibattimento anche mediante l'espletamento di un'articolata attività istruttoria, che ha riguardato tutti i profili del fatto costituente reato.

Anche l'ultima motivo di gravame è infondato.

Osserva il Collegio in ordine alla questione di diritto sollevata dal ricorrente, e cioè se sia configurabile il tentativo del reato di frode in commercio in conseguenza della detenzione di alimenti surgelati o congelati in un ristorante, senza che di tale caratteristica sia fatta menzione nella lista delle vivande destinata alla clientela, che alcune pronunce di questa Corte hanno escluso la configurabilità di detto reato, in assenza di altri elementi circostanziali concretanti un inizio di pattuzione con il cliente, quale ad esempio la consegna della lista delle vivande all'avventore (Sez. III, 199912204, Perin, riv. 215082; 199802038, riv. 211807).

Tale indirizzo interpretativo non si palesa, però, condivisibile, alla luce delle precisazioni contenute nella più recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (25 ottobre 2000 n. 28, Morici) in ordine alla nozione di univocità degli atti che integrano la fattispecie del tentativo in relazione al delitto di cui all'art. 515 c.p.

Si è precisato, infatti, nella citata sentenza, sia pure in relazione a fattispecie concreta diversa, che, ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessario che vi sia stato un effettivo contatto tra l'esercente dell'attività commerciale ed il potenziale acquirente, essendo sufficiente ad integrare il requisito della univocità dell'azione che quest'ultima riveli con certezza, secondo, però, l'id quod plerumque accidit, la intenzione dell'agente di commettere il delitto del quale si ravvisa il tentativo.

Orbene, non appare dubbio, alla luce dell'accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata, che la detenzione all'interno di un ristorante di alimenti surgelati destinati alla somministrazione alla clientela, senza che sulla lista delle vivande messa a disposizione degli avventori sia indicata la citata qualità degli stessi, sia univocamente rilevatrice della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti un aliud pro alio.

L'indicato accertamento di merito, che si palesa congruamente motivato mediante la puntuale indicazione dei riscontri probatori su cui è fondato, infine, non può essere contestato in sede di legittimità sulla base dei rilievi di natura fattuale contenuti in buona parte del motivo di gravame. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Al sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali ».


(1) V. in senso contrario la massima che segue e la relativa nota.

858 - Sez. III - Ud. 25 settembre 2002 (dep. 8 novembre 2002), n. 37569 - Pres. Toriello  
- Rel. De Maio - P.M. Mura (concl. diff.) - Silvestro (222556).

[3708/12] Frode nell'esercizio del commercio - Lista dei cibi disponibili in ristorante -

**Omessa indicazione di alimenti congelati o surgelati - Detenzione di tali prodotti -  
Configurabilità del tentativo - Esclusione** (C.p. artt. 56, 515).

La mera detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati o surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande non integra il reato di tentata frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 c.p., atteso che a tale fine si rende necessario un inizio di pattuizione con un cliente determinato, con l'effettiva consegna del menù non riportante tale condizione per alcuni degli alimenti (1).



Università degli studi di Roma  
**Tor Vergata**  
**Facoltà di Giurisprudenza**

**Scuola di Specializzazione per le professioni legali**

## **Diritto Pubblico**



## Diritto Amministrativo

### I

Una società per azioni procede all'aggiudicazione dell'appalto di un'opera, utilizzando la normativa propria degli appalti pubblici, in quanto tenuta ad applicare tale normativa.

Un'impresa che ha partecipato alla gara e non è risultata aggiudicataria, vuole impugnare l'aggiudicazione.

Si chiede:

- di fronte a quale giudice deve essere proposta l'impugnativa ed in base a quale principio;
- quale provvedimento può essere richiesto;
- quale sia, in caso di accoglimento dell'azione, la sorte del contratto se stipulato nelle more della pronuncia giudiziale.

### II

Un soggetto pubblico intende realizzare un'opera (pubblica) su beni di proprietà privata. A questo scopo, dopo l'approvazione del progetto, prima della pronuncia dell'espropriazione, si procede all'occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione di tali aree.

Avviene, quindi, la realizzazione dell'opera pubblica, ma non viene, nel termine stabilito dalla delibera di approvazione del progetto, emanato il provvedimento di espropriazione.

E' richiesta al candidato la formulazione di un parere, che tenga conto delle disposizioni del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, riferendo anche la precedente elaborazione giurisprudenziale, sui seguenti aspetti:

- se il proprietario delle aree interessate dall'opera, dopo la scadenza del termine fissato per la durata dell'occupazione, può agire in giudizio per la loro restituzione;
- in caso positivo, di fronte a quale giudice deve essere proposta questa azione;
- in caso negativo quale altra azione può essere proposta e di fronte a quale giudice;
- quale azione può essere proposta nel caso in cui si tratti di opere di bonifica.

In alternativa, il candidato può predisporre atto introduttivo del giudizio, che contenga gli elementi di cui sopra.

### III

Il silenzio della P.A. nelle sue varie forme.

Illustri il candidato quali sono i mezzi predisposti dall'ordinamento a difesa della posizione del privato, a seconda dei vari tipi di silenzio, precisando in particolare di fronte a quale giudice è possibile agire ed i poteri di decisione allo stesso riconosciuti nelle varie ipotesi.

Illustri il candidato anche in quali casi è possibile agire per risarcimento del danno e di fronte a quale giudice.